



ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE e BORSELLINO"

Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398

Codice Fiscale 92033390441 url: <http://icfalconeeborsellino.edu.it>

E. Mail apic82100r@istruzione.it - E Mail p.e.c.: apic82100r@pec.istruzione.it

63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D. Lgs. n. 297/1994** - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- **D.P.R. n. 249 del 24/06/1998** – Statuto delle studentesse e degli studenti.
- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006** relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- **Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137** - Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università.
- **D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122**: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- **D.M. n. 254 del 16 novembre 2012**: Indicazioni Nazionali per la Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione.
- **L. 13 Luglio 2015, n. 107**: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **D. Lgs. 13 Aprile 2017, n. 62**: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66** recante Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **D.M. 3 Ottobre 2017, n. 741** - Norme relative all' Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 3 Ottobre 2017, n. 742** - Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione con allegati i modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- **Circ. MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865** - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- **Legge 20 agosto 2019, n. 92**, recante Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
- **Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22** , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica, e in particolare **l'articolo 1, comma 2-bis**, il quale prevede che "in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di

apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

- **Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025**
- **Regolamento di Istituto.**
- **Patto di corresponsabilità educativa.**

LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione accompagna e regola l'azione e sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Essa ha tre finalità:

- **iniziale o diagnostica:** serve a definire il livello di partenza degli alunni attraverso la somministrazione di prove d'ingresso, osservazioni in situazioni operative, conversazioni, e a programmare le linee generali di intervento didattico-educativo nonché le strategie di recupero, consolidamento e potenziamento
- **in itinere o formativa:** valuta in itinere l'efficacia dei percorsi di insegnamento messi in atto, attraverso prove scritte, orali, pratiche e compiti significativi e/o di realtà con lo scopo di progettare ove occorra, ridefinizioni del processo di insegnamento- apprendimento e di promuovere il rafforzamento del processo metacognitivo e di autovalutazione degli alunni.
- **finale o sommativa:** si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine dell'intervento formativo attraverso prove di verifica strutturate, semi-strutturate, strutturate comuni e compiti di realtà e serve a monitorare il raggiungimento degli obiettivi programmati, tenendo conto sia delle condizioni di partenza che dei risultati attesi. Essa è sintetizzata in un voto conclusivo e in un giudizio descrittivo del processo formativo e del livello globale degli apprendimenti.

Lo scopo della valutazione è quello di favorire cambiamenti positivi. Le procedure valutative utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola come un proficuo ambiente di apprendimento. Fondamentale è rendere espliciti agli alunni i criteri di valutazione utilizzati affinché essi divengano sempre più consapevoli del loro percorso formativo.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025

Articolo 2 (Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.
2. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto.

Articolo 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20

agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

2. I giudizi sintetici*, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92, sono, in ordine decrescente:
 - a) ottimo
 - b) distinto
 - c) buono
 - d) discreto
 - e) sufficiente
 - f) non sufficiente
5. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.
7. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione.
8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.

Articolo 4 (Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Allegato A

CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo di Istituto.

L'ottica è quella della *valutazione per l'apprendimento*, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

In generale, la valutazione rileva:

- i progressi compiuti dall'alunno nell'area cognitiva;
- il processo di maturazione della persona nel comportamento, nella partecipazione, nel senso di responsabilità e nell'impegno. Il processo di valutazione è volto a:
- valorizzare la personalità e le potenzialità dell'alunno;
- promuovere le capacità cognitive, affettive e relazionali dell'allievo per orientarlo ad una scelta futura.

Il **Decreto Ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024** ha introdotto le nuove **Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica**.

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curriculum dell'educazione civica e affrontate durante l'attività didattica.

Per l'educazione civica il Collegio dei docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell'art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni della scuola primaria, la valutazione avverrà in base alla normativa in vigore nell'anno scolastico di riferimento. L'insegnamento dell'**Educazione Civica**, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, è stato individuato il docente Coordinatore di classe che formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team.

Eventuali azioni di recupero extracurricolari saranno inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, proposte dai Consigli di Classe, approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

La **valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI)** è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

La **valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (PdP)** tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di **alunni** che presentano sia **bisogni educativi speciali (BES)** sia **non Italofofoni**, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato (**PdP**).

Nell'atto del valutare occorre tenere presenti i seguenti criteri:

- il progresso dell'alunno rispetto alla situazione di partenza;

- i bisogni educativi speciali certificati ai sensi della Legge 104/92 e della Legge 170/2010;
- i bisogni educativi speciali con situazioni di svantaggio sociale, economico, culturale e linguistico dell'alunno.

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale comprovato da specifica motivazione. La decisione è assunta all'unanimità da tutti i docenti della classe (DL 62/2017).

Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame:

- l'evoluzione dell'intero percorso educativo-didattico dell'alunno/a con particolare riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza;
- la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull'alunno/a e sul processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e all'autostima;
- la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti.

La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzia le ragioni di tale eccezionale provvedimento e il percorso messo in atto da tutti i docenti di classe, come di seguito:

RAGIONI

- **Assenza o gravi carenze delle abilità** propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche) soprattutto nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati;
- **mancati processi di miglioramento** cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- **gravi carenze e assenza di miglioramento**, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

PERCORSO

- Gli interventi di **recupero e sostegno effettuati**;
- la **personalizzazione del percorso formativo** in relazione a obiettivi di miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato;
- la **comunicazione sistematica alle famiglie** - tramite verbali di colloqui ed altra documentazione - relativa alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il miglioramento.

CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L'ammissione o la non ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe previa valutazione del

processo di maturazione educativo e didattico di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- della ricaduta di una ammissione o non ammissione sul piano formativo ed emotivo dell'alunno/a, anche in considerazione del rischio di abbandono scolastico;
- della presenza o meno di relazioni positive con i compagni di classe e con i docenti di riferimento;
- dell'andamento nel corso dell'anno, sulla base:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Ciò premesso gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, anche gli alunni che abbiano mostrato carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Per tali alunni l'istituzione scolastica si impegna ad attivare ulteriori specifiche strategie (rispetto agli interventi messi in atto nel corso dell'anno scolastico) per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa.

Il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, **la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo dell'alunno**. Il parere dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, deve essere motivato con giudizio scritto, riportato nel verbale dello scrutinio finale.

Il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, dell'alunno che abbia riportato quattro insufficienze (voto pari a 5/10) o tre insufficienze gravi (voto pari a 4/10), in quanto espressione dell'assenza o di gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi. Il parere dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, deve essere motivato con giudizio scritto, riportato nel verbale dello scrutinio finale.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un **voto di comportamento inferiore a sei decimi**. Nel caso di non ammissione, il Consiglio di classe:

- determina collegialmente le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- il Consiglio di classe, tramite il Coordinatore, rende partecipe la famiglia dell'evento e, con il supporto di tutti i docenti, accuratamente prepara l'alunno, così come l'accoglienza nella futura classe.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito

dall'ordinamento della Scuola Secondaria di I Grado.

Il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto hanno deliberato motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai punti precedenti, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

L'art. 5 del D. Lgs 62/2017 prescrive "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado" e inoltre che "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".

Ad integrazione del documento **deliberato dal Collegio dei docenti del 19 maggio 2023**, la scuola stabilisce le seguenti motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:**

- alunni con disabilità certificata;
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate;
- gravi motivi di famiglia di cui è stata informata la Dirigenza;
- grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
- alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia (per 30 giorni);
- rientro nel Paese di origine per motivi legali e/o familiari;
- stato di alunni nomadi e/o giostrai;
- motivi sportivi, artistici, musicali, coreutici o di studio debitamente richiesti e certificati dall'ente di appartenenza o organizzatore;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno festivo;
 - Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
 - quarantena/isolamento domiciliare (su comunicazione del Dipartimento di Prevenzione);
 - raggiunti limiti di età: se l'alunno ha compiuto i 13 anni e frequenta la prima, 14 anni e frequenta la seconda, 15 anni e frequenta la terza (considerando come data il 30 aprile dell'a.s. in corso)

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere

alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Per l'accertamento dei traguardi i docenti utilizzeranno vari strumenti:

- prove orali
- prove scritte non strutturate;
- prove scritte strutturate (test a risposta aperta, multipla, vero/falso, ad inserimento, a completamento, ad abbinamento, ecc.);
- prove pratiche;
- compiti di realtà;
- griglie di osservazione.

Alla determinazione della valutazione complessiva degli apprendimenti disciplinari dell'alunno (con giudizi sintetici per la Scuola Primaria, da 4 a 10 per la Scuola Secondaria) concorreranno gli esiti di:

- prove condivise d'ingresso, primo e secondo quadrimestre;
- prove in itinere (orali, scritte, pratiche, ...);
- osservazioni sistematiche (progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza, partecipazione, impegno, metodo di lavoro, autonomia, evoluzione del processo di apprendimento);
- l'autovalutazione dell'alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento.

Numero minimo di prove per discipline e per quadrimestre – Scuola Secondaria

DISCIPLINA	NUMERO
Italiano	3 scritte e 1 orale
Storia	2
Geografia	2
Matematica	3 scritte e 1 orale
Scienze	2
Inglese	3
Francese/Spagnolo	2
Arte	1 orale e 1 pratica
Musica	1 orale e 1 pratica
Tecnologia	1 scritta e 1 pratica
Educazione fisica	3
Religione	2
Educazione civica	2-3

I risultati delle suddette prove saranno registrati nel Registro del Docente.

Numero minimo di prove per discipline e per quadrimestre – Scuola Primaria

In linea con le indicazioni ministeriali sulla valutazione per l'apprendimento si prevedono almeno **3 prove per ogni disciplina** relative alla valutazione quadrimestrale.

I risultati delle suddette prove saranno registrati nel Registro del Docente.

LA RESTITUZIONE AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE

Nel nuovo impianto valutativo l'insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in itinere del percorso di apprendimento degli alunni. **L'attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione** troverà uno spazio adeguato e praticabile all'interno del registro elettronico o di altri strumenti comunicativi, in modo da **consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno.**

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La valutazione delle competenze si effettua alla fine del triennio della scuola dell'Infanzia e, con relativa certificazione, al termine del quinquennio della Scuola Primaria e del triennio della Scuola Secondaria di I grado, secondo i modelli ministeriali.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

